



ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI XXIII
ACIREALE, CATANIA

SCUOLA POLO REGIONALE
[2019]



Progetto: «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» | Cod. 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 | CUP: B55G1700000006

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti del 21 novembre 2024 con delibera n. 7

Approvato dal Consiglio d'Istituto del con delibera n...



FINALITÀ

Obiettivo di questo regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola. Questo documento ci aiuterà ad accrescere le conoscenze e le competenze che noi operatori scolastici possediamo su questo importante fenomeno sociale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

→ [Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007](#) recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”

→ [LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015,](#) per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che hanno visto l’attenzione del legislatore con l’emanazione della [L. 71 del 29 maggio 2017](#) “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. Con le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo - aggiornamento 2021 [1\(\[https://istruzioneveneto.gov.it/20210218_9597/\]\(https://istruzioneveneto.gov.it/20210218_9597/\)\)](https://istruzioneveneto.gov.it/20210218_9597/)) vengono date le seguenti indicazioni: “Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell’ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e

scientifiche)”. Con le linee guida diventa importante per le studentesse e gli studenti avere una sempre maggiore consapevolezza di cosa siano i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale o intenzionalmente non inibita. È diretto verso una o più persone da parte di una o più persone, in particolare tra coetanei adolescenti o giovanissimi adulti, e dove la parte soccombente è generalmente più debole e/o incapace di difendersi adeguatamente dal comportamento appena descritto.

Sebbene non vi sia una definizione unica di bullismo condivisa da tutti gli studiosi, esiste un consenso generale sul fatto che il bullismo

rappresenti una forma specifica di comportamento aggressivo, distinguibile per alcune caratteristiche chiave. A differenza di altre forme di aggressività, il bullismo è definito da tre variabili fondamentali:

- **Intenzionalità:** Il bullismo comporta atti fisici, verbali o psicologici mirati a offendere, umiliare o arrecare danno emotivo a un'altra persona. Questi atti non sono casuali, ma intenzionali e studiati per colpire la vittima. Questi comportamenti, inoltre, tendono a verificarsi in contesti di gruppo, dove il bullo può essere supportato da altri.

-**Ripetizione:** Il bullismo non è un episodio isolato, ma si manifesta attraverso azioni continuative e persistenti, rivolte a uno stesso individuo che, in genere, si trova in difficoltà nel difendersi. Episodi occasionali, come litigi o scherzi singoli tra compagni, non rientrano in questa categoria.

-Squilibrio di potere: Il bullismo si basa su un dislivello di forza e potere tra chi lo esercita (il bullo) e chi lo subisce (la vittima). Questo squilibrio, che può essere fisico, psicologico o sociale, rende difficile per la vittima reagire o difendersi.

Fisico: Include atti di aggressione fisica diretta, come colpi, pugni, calci, strattoni, e anche danni o furti degli oggetti personali della vittima.

Verbale: Comprende insulti, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro mirate a ferire o umiliare la persona.

Indiretto: Si manifesta attraverso comportamenti di esclusione sociale, diffusione di pettegolezzi, calunnie e cattive voci su un individuo.

Il bullismo non avviene in modo isolato, ma in un contesto di gruppo, in cui i partecipanti

assumono ruoli diversi: ci sono il bullo, la vittima, i sostenitori del bullo, i sostenitori della vittima e gli spettatori passivi, chiamati anche "bystander".

Bullismo Discriminatorio

Il bullismo può essere legato a pregiudizi e discriminazioni, prendendo di mira la vittima per caratteristiche personali, come:

- Orientamento sessuale (bullismo omofobico),
- Razza o etnia (bullismo razzista),
- Disabilità (bullismo contro i disabili).

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che si verifica attraverso mezzi telematici, come computer, smartphone e social network. La legge italiana ([Legge 29 maggio 2017, n. 71](#)) definisce il cyberbullismo come: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità,

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti.”

BULLISMO E IL CYBERBULLISMO COMPORTANO LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE.

È importante notare che si parla di bullismo e cyberbullismo solo quando i protagonisti sono minorenni. Tuttavia, se gli atti di bullismo sono compiuti da maggiorenni, la responsabilità penale è maggiore e le sanzioni possono essere più gravi.

Violazioni dei Principi Costituzionali

I comportamenti di bullismo e cyberbullismo violano principi fondamentali della Costituzione Italiana. Vediamo alcuni esempi:

Articolo 2: La Costituzione tutela i diritti inviolabili della persona e impone a tutti il dovere di solidarietà e rispetto. Offendere o umiliare un compagno costituisce una violazione di questo principio, ledendo il diritto della persona a essere rispettata.

Articolo 3: Tutti i cittadini sono uguali e devono godere di pari dignità sociale, senza discriminazioni. Prendere in giro un compagno per la sua provenienza, religione, aspetto o altri fattori personali è contrario al principio di eguaglianza.

Articolo 34: Stabilisce che la scuola è aperta a tutti e garantisce il diritto allo studio. Quando atti di bullismo portano gli studenti a disertare le lezioni o abbandonare la scuola, si va a ledere il loro diritto fondamentale all'istruzione.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

I bulli possono commettere reati violando la legge penale.

Un reato è un comportamento particolarmente grave che non rispetta la legge e che viene punito dallo Stato con pene che possono arrivare sino alla privazione della libertà personale (reclusione). La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza, che possono anche portarlo ad essere allontanato dalla propria famiglia d'origine. È possibile inoltre che vi sia anche la misura dell'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta di cyberbullismo.

AMMONIMENTO L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura

dell'ammonimento prevista dall'art.8 del [Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11](#) estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo. “1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 5943, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di

cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo, anche qualora non abbia ancora compiuto un reato, può provocare comunque un “danno” alla vittima, per le sofferenze anche morali che arreca. Tale danno dovrà essere risarcito, : alla vittima andrà pagata una somma di denaro calcolata in base alla gravità del danno. Se il colpevole è un minore saranno i genitori o chi si occupa del minore stesso a farsi carico dell'indennizzo.

Nel caso in cui il comportamento costituisca reato, il minore subirà la punizione prevista per il reato di tipo penale, mentre il risarcimento del danno sarà sempre a carico dell'adulto responsabile.

La normativa afferma che il personale scolastico svolge anche la funzione di far rispettare la legge,

non solo durante le lezioni, ma anche durante le attività preparatorie, gli incontri con i genitori ed in ogni altra occasione di permanenza all'interno dell'Istituto. È dunque importante rispettare le indicazioni che vengono date sul corretto comportamento da tenere all'interno dell'istituto scolastico.

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono previsti obblighi anche da parte delle studentesse e degli studenti e non solo da parte del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale tutto della scuola.

Le famiglie, inoltre, fin dal momento dell'iscrizione della figlia o del figlio a scuola sono chiamate a firmare il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia e sono informate sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle possibili conseguenze penali e civili

per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo.

Cos'è il Patto di corresponsabilità? È un impegno comune che scuola e famiglia assumono assieme per collaborare nella crescita educativa delle studentesse e degli studenti condividendo regole e valori. Le famiglie “Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa (...). In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto. Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute” (Linee di orientamento). Il Regolamento d'istituto è presente in ogni scuola e serve ad evidenziare i comportamenti non corretti che possono recare danno ad altri e le azioni previste nei confronti di ogni studentessa e di ogni studente allo scopo di rimediare e risarcire nel merito. Anche per le studentesse e gli studenti le Linee di

orientamento sottolineano, oltre al ruolo di vigilanza e di aiuto alle vittime, quello di protagoniste/i nella formazione e autoformazione, con particolare riferimento a chi assume un ruolo di rappresentanza.

LA PRIVACY A SCUOLA

Tutelare la privacy vuol dire non diffondere immagini, i dati personali, non raccontare avvenimenti della vita di una persona senza il suo permesso. Quante volte vi fate un selfie con gli amici e pubblicate l'immagine senza chiedere se sono d'accordo? Quante volte avete pubblicato foto scattate di nascosto che riguardano altri, anche solo per scherzare? Questi comportamenti possono diventare un reato. E se le immagini pubblicate riguardano episodi personali e privati di una persona o sono accompagnate da prese in giro allora si rischia di diventare cyberbulli. Ricordatevi che un'immagine di una compagna o

di un compagno pubblicata a loro insaputa, può fare molto male e avere gravissime conseguenze. Si deve sempre ricorrere all'aiuto di un adulto quando si ritiene di essere coinvolti, anche solo come spettatori in una chat, in un episodio di cyberbullismo. Si deve anche sapere che esiste una figura apposita che è quella del cosiddetto "Garante della privacy" a cui si possono segnalare gli episodi di cyberbullismo facendo riferimento al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688> .

Occorre consultare e visitare il sito del garante per comprendere il funzionamento di questa figura. Si ricorda che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene

direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento. Riportiamo, a chiusura, quanto suggeriscono le Linee di orientamento: “(...) la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extrascolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola”.

A tale scopo il nostro Istituto scolastico ha partecipato al **progetto “1, nessuno, cento giga”**,

iniziato lo scorso anno e conclusosi in data 24 ottobre c.a. con la presenza dei rappresentanti dell'associazione **Mabasta** all'interno delle varie classi di scuola secondaria di primo grado. Per l'occasione sono stati illustrati i compiti di questa associazione e distribuiti ai ragazzi dépliant e poster informativi. Poi, con la collaborazione dei docenti della scuola, i ragazzi hanno votato il loro "**Mabaprof**" ed eletto il "**Bulliziotto**" e la "**Bulliziotta**" di classe. Infine, hanno compilato il "**Maba-Test**". E al termine della giornata sono state consegnate spille e attestati ai "Bulliziotti" neo-eletti. Le caratteristiche del modello sono le seguenti:

PREMESSE DEL MODELLO MABASTA

1) Il seguente "Modello Mabasta" può essere adottato sia da una **singola classe** che (preferibilmente) dall'**intera scuola**.



2) La quasi totalità dei consigli e delle azioni che compongono il "Modello Mabasta" è rivolta ed è svolta principalmente dagli **STUDENTI**. D'altronde, "MABASTA" lo specifica chiaramente nel suo acronimo: Movimento Anti Bullismo **Animato da Studenti Adolescenti**.

3) Adottare e seguire il Modello Mabasta **NON HA ALCUN COSTO**. Le classi e le scuole sono assolutamente libere di attingere alle informazioni e a scaricare **GRATUITAMENTE** moduli, questionari e altro. Solo nel caso in cui fosse di vostro interesse utilizzare **materiali originali marchiati “MABASTA”** (Bullibox, spille e attestati per Bulliziotti, etc.), gli stessi possono essere acquistati sul presente sito e recapitati presso le vostre sedi.

4) Il Movimento “Mabasta” e questo “Modello” comportamentale che ogni classe / scuola può adottare per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è basato sui seguenti **due importanti principi**, conosciuti come:



NON FARE agli altri ciò che NON VORRESTI che gli altri facessero a te!



FAI agli altri ciò che VORRESTI che gli altri facessero a te!

LE 6 AZIONI DEL MODELLO MABASTA

Le "Azioni" che qui sono elencate non sono delle "istruzioni" obbligatorie, da seguire strettamente e nell'ordine illustrato, ma sono una serie di consigli e comportamenti che ogni classe / scuola può liberamente adottare.

[Azione #1: "MABA-PROF" Un DOCENTE REFERENTE in OGNI CLASSE](#)

[Azione #2: IL QUESTIONARIO "MABA_TEST"](#)

[Azione #3: "BULLIZIOTTI" e "BULLIZIOTTE" DI CLASSE \(e di Istituto\)](#)

[Azione #4: LA "BULLIBOX"](#)

[Azione #5: Il "DAD" - Digital Antibullying Desk](#)

[Azione #6: Obiettivo finale: "CLASSI DEBULLIZZATE"](#)

Noi come scuola abbiamo deciso di fare nostro il seguente modello, per prevenire e combattere bullismo e cyberbullismo nelle seguenti modalità:

1. Creazione di un consiglio d'istituto formato dal Dirigente scolastico, dalla Referente d'istituto per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo, dai MABA-PROF eletti in ogni classe e dai bulliziotti eletti nelle varie classi. Tale consiglio sarà da supporto per monitorare le problematiche presenti all'interno dell'Istituto con lo scopo di denunciare e intervenire prontamente nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Si stabiliranno degli incontri programmati per verificare l'obiettivo da raggiungere, cioè quello delle Classi debullizzate. E ogni volta in cui ci saranno problematiche urgenti da discutere sia il Dirigente scolastico che la referente potranno convocare tale consiglio.

2. I MABA- PROF verificheranno il buon andamento della classe e si faranno portavoci delle problematiche delle classi al fine del raggiungimento delle classi Debullizzate.


3. I BULLIZIOTTI anche loro controlleranno le dinamiche della classi e riferiranno al MABA-PROF per tutelare il buon andamento della classe

4. Il Dirigente scolastico insieme alla referente del Bullismo e cyberbullismo interverranno nei casi che si presenteranno così come previsto dalla normativa vigente.

Il protocollo di gestione nei casi di bullismo e cyberbullismo che si presentano a scuola è il seguente:



IL MODELLO DELLA POLITICA SCOLASTICA



Azioni di prevenzione della Scuola:

- Prevenzione primaria o universale

Azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica:
progetti, laboratori

- Prevenzione secondaria o selettiva

Azioni focalizzate su gruppi a rischio, per
condizioni di disagio o perché presentano già una
prima manifestazione del fenomeno

- Prevenzione terziaria o indicata

Azioni rivolte a fasce della popolazione scolastica
in cui il problema è già presente e in stato
avanzato.



Team Antibullismo e Team per l'Emergenza

Team Antibullismo:

- Dirigente scolastico, referenti bullismo/cyberbullismo e altre professionalità della scuola (animatore digitale psicologo, operatori sociosanitari) per la gestione delle situazioni acute.

Team per l'Emergenza:


- Team antibullismo e figure specializzate del territorio anche tramite reti di scopo.

Fasi di intervento



FASE 1

Segnalazione di un caso: che fare ?



1. Parlare con la vittima, rassicurarla, raccogliere le prime informazioni
2. Avvisare il più presto possibile il Dirigente scolastico e i colleghi del team docente/consiglio di classe riferendo quanto accaduto
3. Compilare la **scheda di segnalazione** e inviarla (cartacea o via mail) al Dirigente/Team Antibullismo in tempi rapidi

Non intraprendere altre azioni, né da soli né con i colleghi.

La scheda di prima segnalazione

Prima segnalazione di problemi (caso di bullismo e vittimizzazione)

Nome e cognome di chi compila la segnalazione _____ Data: _____

Nome e cognome di chi compila la segnalazione _____

Classi _____ Sezioni _____

1. La persona che segnala il caso di problema/bullismo è _____


2. Il luogo _____

3. La data e l'orario (se noti) _____

4. Descrizione breve del problema segnalato. Con esempi concreti degli episodi di _____

5. Questo caso deve essere gli esempi?


CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE



FASE 2: Valutazione e colloqui di approfondimento

1. Riceve la scheda di prima segnalazione e si confronta con i docenti della classe
2. Analizza la situazione (mediante scheda di valutazione approfondita)
3. Individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti della classe. Se necessario, si attiva con altre figure del territorio.

Perché la valutazione approfondita ?



FASE 3: scelta dell'intervento e della gestione del caso

LA DECISIONE

Il Team per l'Emergenza, in base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), procederà a definire il livello di priorità dell'intervento e le tipologie di intervento da eseguire:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Codice verde

Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Codice giallo

Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Codice rosso

Interventi di emergenza con il supporto della rete

CODICE VERDE



L'APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE: ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Approccio indiretto teso a sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno in generale.

E' raccomandabile quando...

Tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto

Il livello di sofferenza della vittima e di gravità non sono molto elevate

Nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa

CODICE GIALLO



CODICE ROSSO





FASE 4: Il monitoraggio



SCOPO DEL MONITORAGGIO

